



**Spett.le**  
**Cli e n t e**

Circolare n. 5 del 29.09.2021

**Oggetto: DL n°127/2021 misure per la diffusione del Green pass presso i luoghi di lavoro – obblighi e procedure.**

Con la pubblicazione del Decreto legge n°127/2021 è stato introdotto l'obbligo del possesso della certificazione (Green pass), di cui al DL n°52/2021, per l'accesso del personale in azienda, obbligo esteso a chiunque svolga attività lavorativa a qualsiasi titolo (anche con finalità formativa e volontaria) o in conseguenza di contratti esterni (ad esempio appalti e somministrazione di lavoro), per i quali è necessario l'accesso ai locali aziendali.

Il decreto, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative presso le aziende e uffici, privati e pubblici, dispone i seguenti obblighi:

1. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
2. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde.
3. Entro il 15 ottobre 2021, il datore di lavoro (l'azienda) dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, si consiglia di procedere alla verifica del possesso del Green pass al momento dell'ingresso in azienda.
4. La verifica della validità del green pass può essere effettuata tramite la app disponibile sul sito del Ministero della Salute:
  - a. Per android:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
  - b. Per IOS:  
<https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.
5. La verifica può essere effettuata dal datore di lavoro (titolare o amministratore), oppure può essere delegato un dipendente, conferendo con atto formale (si allega un fac-simile)

l'incarico di svolgere le attività di controllo – Si consiglia di redigere un registro delle verifiche effettuate secondo lo schema qui allegato;

6. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde, o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione valida e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per la mancanza della certificazione valida non si potrà avviare una procedura disciplinare, e i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, benché senza diritto a percepire la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato.
7. Per le aziende con meno di 15 dipendenti sarà possibile sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata – infatti, queste imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di green pass, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella dell'eventuale contratto di lavoro a termine, stipulato per la sostituzione del medesimo lavoratore assente – la durata del contratto a termine non potrà avere durata superiore a dieci giorni, e sarà rinnovabile per una sola volta e con termine non oltre il prossimo 31 dicembre 2021.

### Sanzioni

- Per le aziende:

La violazione degli obblighi di controllo per l'accesso in azienda, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, con sanzioni amministrative da un minimo di € 400,00- ad un massimo di € 1.000,00-.

- Per i lavoratori:

Per l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso del green pass, è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 600,00- ad un massimo di € 1.500,00- oltre all'avvio delle procedure disciplinari.

### Nota bene:

**Il mancato possesso del *Green pass***, quando dichiarato spontaneamente dal lavoratore o verificato all'accesso sul luogo di lavoro per effetto dei controlli all'accesso ai locali aziendali, **non avrà alcuna conseguenza né disciplinare né sanzionatoria.**

**Mentre le procedure disciplinari e sanzionatorie** saranno applicabili quando è accertato un illecito da parte del lavoratore, ad esempio se acceda, sprovvisto di green pass, in azienda aggirando i controlli, o sorpreso in occasione di controlli a campione.

### Lavoratori somministrati:

Per ragioni afferenti le obbligazioni contrattuali, riguardanti la stessa possibilità di assicurare la prestazione lavorativa presso l'azienda di destinazione del lavoratore somministrato, dato che il possesso del green pass ne è requisito legale, si può ritenere onere dell'agenzia di somministrazione assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di contratto.

Pertanto la mancanza di green pass valido da parte del lavoratore somministrato potrà comportare una responsabilità contrattuale da parte dell'agenzia di somministrazione, non provvedendo alla sostituzione immediata del lavoratore.

### Determinazione di “luoghi di lavoro”:

Benché in assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero della Salute e/o del Governo, si ritiene coerente con lo spirito della norma e le finalità poste una interpretazione estensiva di “luogo di lavoro”, che non può essere quindi limitato al concetto di “area chiusa”. Pertanto, a oggi, pare conseguente l’applicazione delle verifiche disposte dal Decreto per l’accesso in qualsiasi area aziendale, anche al di fuori del perimetro fisico dell’azienda: cantieri, aree di deposito di materiale e altre aree in cui accedono anche o soltanto i fornitori esterni, in cui comunque viene svolta prestazione lavorativa. Ovviamente qualsiasi interpretazione contraria o eventuali esenzioni vi saranno comunicate per tempo.

### Modalità operative:

Per modalità operative si intendono le procedure previste e attuate dall’azienda per la verifica della validità del green pass di chiunque acceda ai luoghi di lavoro, con l’esclusione dei clienti. Tali modalità operative dovranno essere formalizzate in una procedura, entro il prossimo 15 ottobre: la norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, comunicazione o confronto con le rappresentanze sindacali, né al Protocollo “anti-COVID19”, che già dovrebbero essere adottati in tutte le aziende.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte del Ministero, si consiglia comunque di integrare il Protocollo già vigente in azienda, con il coinvolgimento del Comitato istituito secondo il Protocollo condiviso delle misure anti-contagio (vedi nostre precedenti circolari di studio).

### Esenzioni:

Data la particolare complessità dell’argomento riportiamo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale del Governo Italiano che specificano i soggetti esentati dalle norme in commento:

- bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre.
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
- soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).

Privacy e attività di verifica:

le procedure di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comporteranno il trattamento dei seguenti dati personali:

- 1) generalità del lavoratore, validità del green pass e le informazioni circa lo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
- 2) generalità del lavoratore e l'eventuale mancato possesso del green pass.

Pertanto il trattamento dei dati si limiterà alla consultazione e alla presa visione delle citate informazioni e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati del soggetto in qualunque forma; ciò comporta il divieto di acquisizione, in sede di controllo, di qualsiasi altro dato, come ad esempio la tipologia di certificazione o la sua scadenza.

Dato l'impatto che tali obblighi avranno nella gestione dei dati dei lavoratori/fornitori, vi invitiamo a coinvolgere i vostri consulenti privacy nella predisposizione e nella verifica della documentazione che vorrete impiegare per l'attuazione delle procedure.

Vi consigliamo di consultare il sito del Ministero della Salute e del Governo Italiano per gli eventuali aggiornamenti della normativa e della prassi, tuttora in fase di implementazione e costante revisione (vedi le faq del Governo, raggiungibili al seguente link: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19>).

Per qualsiasi dubbio o difficoltà diamo la nostra più completa disponibilità.

Cordiali saluti.

STUDIO FRIGERIO  
Consulenti del Lavoro Associati

Allegati:

- fac simile delega per il lavoratore;
- registro procedure di verifica ex. art. 3 DL 127/2021.